

PROGETTO COMUNE DI FUSIONE

TRA

TE Wind S.r.l.
(la "**Società Incorporante**")

e

TE Wind S.A.
(la "**Società Incorporata**")

[19] luglio 2016

La Società Incorporante e la Società Incorporata sono definite congiuntamente come le "Società"

I SOTTOSCRITTI

- I. **TE Wind S.r.l.**, a socio unico, una società a responsabilità limitata, costituita ed esistente ai sensi della legge italiana, con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 30, Italia, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09460300966, capitale sociale di Euro 50.000,00 interamente sottoscritto e versato, definita ai fini del presente atto come: la "**Società Incorporante**"; e

- II. **TE Wind S.A.**, una società per azioni (*société anonyme*), costituita ed esistente ai sensi della legge lussemburghese, con sede legale in 111 avenue de la Faïencerie L-1511, Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, iscritta al "Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg" (Registro del Commercio e delle Società di Lussemburgo) al n. B 177.030, capitale sociale di Euro 5.663.342,50 interamente sottoscritto e versato, definita ai fini del presente atto come: la "**Società Incorporata**",

la Società Incorporante e la Società Incorporata sono congiuntamente definite come le "Società".

INTRODUZIONE

Le Società intendono perfezionare una fusione inversa transfrontaliera ai sensi della direttiva 2005/56/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 26 ottobre 2005 relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, implementata in Italia secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 108 del 30 maggio 2008, come successivamente modificato (il "**Decreto 108**") ed implementata in Lussemburgo secondo quanto previsto dalla Legge relativa alle fusioni transfrontaliere del 10 giugno 2009 ed entrata in vigore il 30 giugno 2009, nonché ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile Italiano (il "**CC**") e degli articoli 261 e seguenti della legge Lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali ("**LSC**").

L'organo amministrativo della Società Incorporante e l'organo amministrativo della Società Incorporata hanno predisposto il presente progetto comune di fusione transfrontaliera ai sensi delle predette previsioni legislative (il "**Progetto Comune di Fusione**").

La prospettata fusione inversa, ai sensi della quale la Società Incorporante incorporerà la Società Incorporata, subentrando, a titolo di successione universale, nella titolarità di tutte le posizioni attive e passive della Società Incorporata, che in conseguenza alla fusione si estinguerà, verrà d'ora innanzi denominata "**Fusione**".

Gli organi amministrativi delle Società rendono espressamente noto che il Progetto Comune di Fusione verrà depositato presso il Registro del Commercio e delle Società di Lussemburgo ("**RCS**") dove la Società Incorporata è validamente registrata, pubblicato sul "Recueil Electronique des Sociétés et Associations" ("**RESA**") e depositato presso il Registro delle Imprese di Milano dove la Società Incorporante è validamente registrata.

Il suddetto Progetto Comune di Fusione sarà depositato presso le sedi sociali delle Società insieme con ogni altro documento previsto dall'articolo 2501-*septies* del CC, per quanto applicabile, e dall'articolo 267 del LSC.

Alla data del presente Progetto Comune di Fusione nonché alla data dell'atto di fusione, le partecipazioni rappresentanti l'intero capitale sociale della Società Incorporante sono e saranno detenute interamente dalla Società Incorporata, così che, per quanto riguarda il processo italiano, la Fusione avrà luogo in via analogica ai sensi dell'articolo 2505 del CC relativo alle fusioni di società interamente detenute. Di conseguenza, la presente Fusione deve essere considerata quale fusione semplificata ai sensi del diritto Italiano. Di contro, ai sensi del diritto lussemburghese, la Fusione seguirà la procedura standard.

In conseguenza di quanto sopra, la Società Incorporata, a seguito della Fusione per incorporazione, verrà estinta senza liquidazione. Il capitale sociale della Società Incorporante sarà aumentato sino a concorrenza con il capitale sociale della Società Incorporata, mediante emissione di nuove azioni che saranno assegnate ai soci della Società Incorporata. Le azioni della Società Incorporata saranno cancellate, così come le azioni della Società Incorporante precedentemente detenute dalla Società Incorporata.

Inoltre la Fusione comporterà l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale della Società Incorporante che terrà conto dell'aumento e della riduzione (per effetto dell'annullamento delle azioni proprie) del capitale per effetto della Fusione, della trasformazione in Società per Azioni e di tutte le modifiche necessarie al fine di renderlo compatibile alle prescrizioni dettate per le società quotate sul mercato AIM Italia.

Nonostante la Fusione sia qualificabile come semplificata ai sensi del diritto italiano, gli organi amministrativi della Società Incorporante e della Società Incorporata hanno predisposto una relazione sulla base dell'articolo 8 del Decreto 108 e dell'articolo 2501-*quinquies* del CC e dell'articolo 265 del LSC.

La relazione degli amministratori illustra le conseguenze della Fusione per i soci, i creditori e i lavoratori (se presenti).

La relazione sarà comunicata ai soci delle Società ed ai rappresentanti dei lavoratori, ovvero in assenza di questi, ai lavoratori stessi (se presenti), ove richiesto dalla normativa applicabile, nonché pubblicata ai sensi di legge.

Tale relazione descrive, inoltre, sotto il profilo economico, giuridico e sociale la Fusione, nonché le ragioni per l'esecuzione della Fusione e l'effetto della Fusione sull'occupazione.

Trattandosi di una fusione semplificata ai sensi dell'art. 2505 CC e non essendoci un rapporto di cambio in senso stretto, la relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-*sexies* CC e dell'art. 9 del Decreto 108 non è necessaria. Di contro, con riferimento alla procedura lussemburghese, ai sensi dell'art. 266 del LSC, è richiesta la relazione dell'esperto.

Ai fini della Fusione, per le Società verranno utilizzate le situazioni patrimoniali al 30 aprile 2016.

Nessuna delle Società è soggetta a procedimento di liquidazione ovvero dichiarata in stato di insolvenza.

Il capitale sociale della Società Incorporante è interamente sottoscritto e versato e detenuto dalla Società Incorporata.

Nessuna partecipazione della Società Incorporata è soggetta a pegno ovvero diritto di usufrutto a favore di terzi.

Essendo la Società Incorporante una società a responsabilità limitata il cui capitale non è rappresentato da azioni, i termini procedurali fissati per la Società Incorporante saranno dimezzati ai sensi dell'art. 2505-*quater* CC.

Contestualmente al perfezionamento della Fusione, la Società Incorporante sarà trasformata in società per azioni (la "**Trasformazione**"), anche ai fini della quotazione delle relative azioni sul mercato AIM Italia.

1. ASPETTI LEGALI

1.1 Fusione

La prospettata Fusione prevede che la Società Incorporante incorpori la Società Incorporata, acquistando tutte le attività e assumendo tutte le passività nonché ogni altro rapporto giuridico della Società Incorporata a titolo di successione universale e, per l'effetto, la Società Incorporata cesserà di esistere.

1.2 Forma, denominazione e sede statutaria delle Società

Società Incorporante

Nome: TE Wind S.r.l.

Forma: società a responsabilità limitata

Sede statutaria: Corso Vittorio Emanuele II, n. 30, Milano, Italia

Capitale: EUR 50.000,00 (cinquantamila)

Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 09460300966

Società Incorporata

Nome: TE Wind S.A.

Forma: *société anonyme*

Sede statutaria: 111 avenue de la Faiëncerie L-1511, Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo

Capitale: EUR 5.663.342,50 (cinque milioni seicento sessantatré mila trecento quarantadue e cinquanta centesimi)

Numero di iscrizione presso il "Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg": B 177.030

1.3 Statuti

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 2501-ter, comma 1, punto n. 2), del CC, la Società Incorporante adotterà, con effetto dal momento in cui diverrà efficace la presente operazione, un nuovo testo di statuto sociale che terrà conto dell'aumento e della riduzione del capitale per effetto della Fusione, della trasformazione in Società per Azioni e di tutte le modifiche necessarie al fine di renderlo compatibile alle prescrizioni dettate per le società quotate sul mercato AIM Italia.

Lo statuto sociale che sarà adottato dalla Società Incorporante viene allegato al presente Progetto Comune di Fusione all'Allegato 1.

1.4 Rapporto di cambio e altre informazioni richieste in relazione alla Fusione

Poiché il capitale della Società Incorporante è interamente posseduto dalla Società Incorporata, in conseguenza e per effetto della Fusione, le azioni della Società Incorporante, emesse a seguito della Trasformazione in conseguenza della Fusione, saranno assegnate ai soci della Società Incorporata nel rapporto di 1 a 1 mentre le azioni della Società Incorporata saranno cancellate.

Le azioni della Società Incorporante saranno assegnate ai soci della Società Incorporata il giorno di efficacia della Fusione e saranno contestualmente quotate sul mercato AIM Italia.

Alla luce delle sopra citate disposizioni di legge, la relazione dell'esperto di cui all'articolo 2501-sexies del CC e dell'articolo 9 del Decreto 108 non è richiesta, mentre la relazione dell'organo amministrativo sarà depositata presso la Società Incorporante nei termini di legge. Di contro, la relazione dell'esperto di cui all'art. 266 del LSC, congiuntamente con la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 265 del LSC, sarà depositata presso la Società Incorporata almeno 1 (un) mese prima dell'assemblea chiamata ad approvare il presente Progetto Comune di Fusione.

1.5 Trattamenti riservati a particolari categorie di soci e altri benefici ad essi riconosciuti

Ai sensi dell'articolo 2501-ter, comma 1, n. 7 del CC ed 261(2) f) del LSC, si dichiara espressamente che non vi sono possessori di particolari categorie di quote o titoli diversi da quote o altri diritti particolari sia nella Società Incorporata che nella Società Incorporante.

Pertanto, non vi è alcun diritto ovvero alcun beneficio ai sensi del CC e del LSC da riconoscere ai soci ad opera o a carico della Società Incorporante.

Si segnala che la Società Incorporata ha emesso 46.450 obbligazioni convertibili e 1.634.500 warrant che danno il diritto, rispettivamente, di convertire in azioni e di sottoscrivere azioni della Società Incorporata. Ai sensi dell'art. 2503-bis, comma 2, CC, ai possessori di obbligazioni e warrant è stato attribuito il diritto di convertire e sottoscrivere anticipatamente nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso

in Gazzetta Ufficiale. Tale diritto non è stato esercitato da alcun possessore di obbligazioni o warrant. Né i diritti dei possessori delle suddette obbligazioni convertibili né quelli dei possessori dei warrant sono stati modificati e restano disciplinati dai rispettivi regolamenti, anche con riferimento alle azioni della Società Incorporante a seguito della Fusione.

1.6 Provvedimento inerenti trasferimento della proprietà

Con riferimento alla Fusione, non ci sarà alcun trasferimento di proprietà delle partecipazioni nella Società Incorporata. Di conseguenza nessun provvedimento dovrà essere preso in tal senso. In conseguenza della Fusione, i soci della Società Incorporata diverranno soci della Società Incorporante.

1.7 Vantaggi Particolari

Ai fini dell'articolo 2501-ter, comma 1, n. 8), del CC, dell'articolo 6 lettera c) del Decreto 108 e dell'articolo 261(2) g) del LSC, non vi sono vantaggi particolari che verranno attribuiti in relazione a, ovvero a seguito della Fusione, a favore dei componenti dell'organo amministrativo delle Società o dei membri degli organi di vigilanza o controllo della Società Incorporante o della Società Incorporata o a favore di qualsiasi altra parte coinvolta nella Fusione.

Inoltre, non è riconosciuto alcun vantaggio particolare a favore degli esperti che esaminano il Progetto Comune di Fusione.

1.8 Diritti relativi alla partecipazione agli utili

Ai sensi dell'articolo 261 (2) d) del LSC, il diritto agli utili sorgerà subordinatamente all'efficacia della Fusione

1.9 Efficacia della Fusione

In conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto 108, la Fusione diverrà efficace il primo lunedì successivo all'iscrizione dell'atto di Fusione nel Registro delle Imprese di Milano.

1.10 Effetti contabili

Ai sensi dell'articolo 2501-ter, comma 1, punto n. 6) del CC e dell'articolo 261(2) e) del LSC, la data a partire dalla quale le operazioni e le altre informazioni finanziarie della Società Incorporata saranno riflesse nel bilancio della Società Incorporante sarà il 1° settembre 2016. A partire da tale data le operazioni e le altre informazioni finanziarie della Società Incorporata saranno considerate come poste in essere, ai fini contabili, dalla Società Incorporante. Pertanto, gli effetti contabili della Fusione decorreranno dalla suddetta data.

1.11 La composizione dell'organo amministrativo della Società Incorporante

La composizione dell'organo amministrativo della Società Incorporante nel contesto della Fusione sarà modificata prevedendo i seguenti componenti:

- Angelo Lazzari;
- Angela Di Mauro;

- Mario Iavarone.

1.12 Valutazione degli elementi patrimoniali

Ai fini dell'articolo 6, lettera f) del Decreto 108 e dell'articolo 261(4) d) del LSC, la valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi della Società Incorporata che saranno trasferiti alla Società Incorporante è stata effettuata sulla base dei valori di bilancio.

1.13 Data a cui si riferiscono le situazioni patrimoniali

Ai fini di quanto disposto all'articolo 6, lettera g), del Decreto 108, la data a cui si riferiscono le situazioni patrimoniali sulla base delle quali sono state definite le condizioni della Fusione è il 30 aprile 2016 per le Società.

1.14 Approvazione

La delibera di approvazione della Fusione delle Società deve essere approvata dall'assemblea dei soci delle Società e non richiede l'approvazione ad opera di alcun altro organo delle Società stesse ovvero da parte di terze parti.

1.15 Effetti sull'avviamento e sulle riserve distribuibili

A seguito delle Fusione i valori contabili risultanti saranno una mera somma algebrica di quelli delle singole Società partecipanti alla Fusione, pertanto i valori contabili risultanti saranno neutri. Anche da un punto di vista fiscale trovano applicazione i principi di neutralità e continuità dei valori fiscalmente riconosciuti in capo a ciascuna delle due Società, ex art.179 Testo Unico Imp. sui redditi.

2. EFFETTI DELLA FUSIONE

2.1 Effetti sull'occupazione

La Fusione non avrà alcuna ripercussione sull'occupazione poiché la Società Incorporata non ha dipendenti. Del pari, la Fusione comporterà le modifiche sulla composizione dell'organo amministrativo della Società Incorporante individuate al precedente articolo 1.11 i membri dell'organo di amministrazione così modificato non saranno assunti come dipendenti dalla Società Incorporante. Infine, non vi saranno modificazioni relative alle responsabilità sociali della Società Incorporante.

2.2 Effetti sulla partecipazione dei lavoratori

Considerando che alle Società non si applicano le previsioni giuslavoristiche ai sensi della legge italiana e degli articoli L.426-1 e seguenti del Codice del Lavoro lussemburghese, nessuna procedura in relazione al coinvolgimento dei lavoratori ai sensi del diritto italiano e degli articoli L.426-1 e seguenti del codice del lavoro lussemburghese dovrà essere osservata dalla Società Incorporante.

2.3 Effetti sui creditori

Ai sensi della Fusione, tutti i rapporti attivi e passivi, ivi inclusa ogni passività o diritto in essere della

Società Incorporata, verranno trasferiti alla Società Incorporante per effetto di legge.

Per quanto riguarda i creditori della Società Incorporata, quanto sopra significa che gli stessi potranno continuare a far valere i propri crediti ma nei confronti della Società Incorporante. La posizione dei creditori della Società Incorporante, ai sensi di quanto attualmente prevedibile, non sarà pregiudicata in alcun modo dalla Fusione.

3. CONTINUAZIONE O DISMISSIONE DELLE ATTIVITÀ

Le attività della Società Incorporata saranno proseguite dalla Società Incorporante.

La Società Incorporante intende continuare a svolgere la propria attuale attività. Nessuna attività sarà interrotta nel contesto della Fusione.

4. CONDIZIONE PER L'ESERCIZIO DEGLI ATTUALI DIRITTI DEI CREDITORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

La Fusione potrà essere attuata soltanto una volta decorso il termine di cui all'art 2503, comma 1, CC, salvo che la Società Incorporante abbia ottenuto il consenso di tutti i suoi creditori quali risultanti alla data di iscrizione del Progetto Comune di Fusione ai sensi dell'art. 2501-ter del CC, ovvero abbia pagato tali creditori, ovvero abbia depositato presso una banca le somme necessarie al soddisfacimento degli stessi.

Ai sensi degli articoli 268 e 269 del LSC, entro il termine di 2 (due) mesi dalla pubblicazione dell'atto di assemblea nel RESA, i creditori della Società Incorporata il cui credito sia sorto prima dell'approvazione del Progetto Comune di Fusione da parte dell'assemblea dei soci avranno il diritto di richiedere giudizialmente un deposito cauzionale o altra idonea garanzia.
L'esercizio di tale diritto non sospenderà l'efficacia della Fusione

Informazioni dettagliate potranno essere fornite ai creditori delle Società senza costi aggiuntivi ai seguenti indirizzi:

Per la Società Incorporante:

TE Wind S.r.l.

Corso Vittorio Emanuele II, n. 30
20122 – Milano
Italia

Per la Società Incorporata:

TE Wind S.A.

111 avenue de la Faiëncerie
L-1511 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

5. ASPETTI ECONOMICI E ALTRI ASPETTI Finalità e ragioni economiche della Fusione

Durante l'esercizio in corso, si è reso evidente che la Fusione della Società Incorporata nella Società


Incorporante possa consentire lo snellimento della struttura societaria con impatti significativi in termini di ottimizzazione dei costi di gestione, in attuazione del piano strategico.

Pertanto, la ragione della Fusione è di semplificare la struttura societaria del gruppo a cui appartengono le Società e di ottenere riduzioni di costi a seguito di una maggiore efficienza in termini operativi ed amministrativi.

PAGINA DELLE SOTTOSCRIZIONI

True Energy Wind S.r.l.

Angela Di Mauro



True Energy Wind S.A.

Angelo Lazzari

